

ELENCO DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE

Ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, sono di seguito pubblicate le attività di controllo svolte dalla Camera di Commercio di Udine presso le imprese che hanno sede legale all'interno del territorio provinciale, con l'indicazione delle disposizioni normative di riferimento e la descrizione delle principali fasi e modalità.

CONTROLLI SULLA SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI		
TIPOLOGIA DI CONTROLLO (NORMA DI RIFERIMENTO)	CRITERI	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
<p>A) SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • giocattoli (D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 e D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54) • prodotti elettrici (legge 18 ottobre 1977, n. 791 e D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194) • dispositivi di protezione Individuale (D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475) • prodotti generici non oggetto di normative specifiche in materia di sicurezza (Parte IV Titolo I del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo") • prodotti che abbiano un impatto sul consumo di energia durante l'uso (D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104) <p>B) ETICHETTATURA PRODOTTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodotti tessili (legge 26 novembre 1973, n. 883, D.P.R. 30 aprile 1976, n. 515, D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194 e, dall' 8 maggio 2012, Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011) • Calzature (D.M. 11 aprile 1996 e s.m.i.) <p>C) OBBLIGHI INFORMAZIONI AL CONSUMATORE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consumo Carburante ed emissioni CO2 (D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84; L. 24 dicembre 1981 n. 689) 	<p>I controlli vengono effettuati presso fabbricanti, importatori e distributori sulla base di estrazioni casuali da elenchi, a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adesione a campagne nazionali o regionali di sorveglianza del mercato; • programmazione locale di iniziativa della Camera di Commercio stessa; • segnalazione da parte di terzi, se opportunamente documentata e/o in forma di esposto, ma in ogni caso dopo la valutazione dell'ufficio preposto; • segnalazione da parte di organi della pubblica amministrazione. <p>Salvo il caso di specifiche segnalazioni, le imprese da controllare sono individuate utilizzando la banca dati del registro delle Imprese, sulla base della tipologia di attività e con l'obiettivo di assicurare un equilibrio tra le varie zone del territorio provinciale.</p> <p>I controlli possono coinvolgere anche altri operatori della catena commerciale, allo scopo di approfondire il controllo e accertare eventuali responsabilità di altri operatori per l'immissione sul mercato di prodotti non conformi.</p>	<p>I controlli sono eseguiti senza preavviso presso la sede delle imprese che fabbricano, importano o distribuiscono i prodotti in questione. Le tipologie di controllo possono essere di tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • visivo/formale eseguiti a campione sui prodotti (almeno 10 articoli/tipologia) presenti presso i punti vendita, consentono la verifica del rispetto formale della normativa di riferimento (etichettatura, marcatura CE, presenza di indicazioni e avvertenze obbligatorie, assenza di difetti o non conformità palesi, ecc.); • documentale riguardano l'esame approfondito (in back office) dei fascicoli tecnici dei prodotti, con l'ausilio di organismi notificati, allo scopo di accertare la loro conformità rispetto alle prescrizioni vigenti; il controllo riguarda in genere i prodotti che hanno evidenziato una non conformità formale in base al controllo visivo e può risalire fino al produttore o all'importatore del prodotto; • fisico consistono nel prelievo di un numero adeguato di esemplari da sottoporre a prove di laboratorio, al fine di accertarne le caratteristiche di conformità secondo i test previsti dalle normative tecniche. <p>Relativamente alle informazioni obbligatorie relative al consumo carburante e CO2, la verifica viene effettuata presso le concessionarie di auto nuove per la verifica della scheda informativa su tutti i modelli in esposizione e della presenza del manifesto e della guida ministeriale in distribuzione.</p>



VERIFICHE METRICHE		
TIPOLOGIA DI CONTROLLO (NORMA DI RIFERIMENTO)	CRITERI	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
<p>A) CONTROLLI PRESSO FABBRICANTI METRICI IN SEDE DI VERIFICAZIONE PRIMA DEGLI STRUMENTI DI MISURA PRODOTTI.</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>T.U. delle Leggi metriche approvato con R.D. 23.8.1890 n. 7088 e succ. modificazioni;</i>• <i>Regolamento di fabbricazione metrica approvato con RD 12/061/1902 n. 226 e RD 31/01/1909 n. 242;</i>• <i>D.M. 28 marzo 2000, n. 179 e per gli strumenti CE D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 come modificato dal D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40;</i>• <i>Attuazione della direttiva 90/384/CEE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico: D.Lgs. 29 dicembre 1992. n. 517. -DPCM 6 luglio 1999, che in attuazione del D.lgs. n.112/1998 sul decentramento amministrativo, ha trasferito alle Camere di Commercio le funzioni svolte fino a tale data dagli Uffici Provinciali Metrici.</i>• <i>D.P.R. 798/1982 e successive modifiche, direttiva ministeriale 4 maggio 2001, delega ai fabbricanti verifica prima CEE.</i>	<p>La verifica da parte dell'Ufficio Metrico è volta ad accertare il corretto funzionamento e l'idoneità all'uso di tutti gli strumenti di misura utilizzati per determinare pesi o misure nelle transazioni commerciali, prima della loro immissione sul mercato.</p>	<p>L'attività ispettiva si svolge presso i fabbricanti metrici, su loro stessa richiesta.</p> <p>In alternativa, la verifica può anche essere effettuata dal medesimo fabbricante tramite autocertificazione e nel rispetto del Manuale del Sistema di Qualità, che contiene le specifiche procedure relative all'attività ispettiva (controlli, marcature apposte sugli strumenti conformi, emissione della Dichiarazione di Conformità, ecc.).</p> <p>La Camera di Commercio, inoltre, svolge accertamenti (di norma annuali) finalizzati al controllo dell'attività del fabbricante, alla luce di quanto previsto nel Sistema di Qualità certificato da un organismo terzo.</p>



VERIFICHE METRICHE		
TIPOLOGIA DI CONTROLLO (NORMA DI RIFERIMENTO)	CRITERI	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
<p>B) CONTROLLI PRESSO UTENTI METRICI E LABORATORI ABILITATI IN SEDE DI VERIFICA PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA UTILIZZATI.</p> <ul style="list-style-type: none">• D.M. 28 marzo 2000, n. 182;• D.M. 10 dicembre 2001;• <i>Direttiva 4 aprile 2003 - Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verifica periodica degli strumenti di misura;</i>• <i>Direttiva 30 luglio 2004; definizione delle caratteristiche dei sigilli di garanzia utilizzati dai Laboratori riconosciuti idonei;</i>• <i>D.M. 31 e 32 del 18 gennaio 2011 relativi ai controlli successivi all'immissione in servizio degli strumenti MID di cui rispettivamente all'allegato MI 006 e MI 005;</i>• <i>D.M. 75 del 16 aprile 2012 relativo ai controlli successivi sugli strumenti MID di cui all'allegato MI-002;</i>• <i>Direttiva Min. 14 ottobre 2011 – Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi su associazione distributori di carburanti MID a self service nazionali, poi modificata con Direttiva 14 marzo 2013;</i>• <i>D.M. 155 del 30 ottobre 2013 relativo ai controlli successivi sui contatori di acqua e di calore.</i>	<p>La verifica periodica presso gli Utenti metrici è svolta direttamente dalla Camera di Commercio oppure dai Laboratori accreditati.</p> <p>Gli Utenti da controllare sono scelti sulla base di richieste avanzate dai medesimi oppure delle comunicazioni di eseguita verifica periodica emanate dai Laboratori, secondo i criteri seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. contiguità territoriale: si scelgono strumenti situati in zone limitrofe in un'ottica di efficienza dell'attività di sorveglianza;2. frequenza dei precedenti controlli sul medesimo laboratorio, così da effettuare i controlli in modo equo e omogeneo sui diversi laboratori che operano nella provincia;3. criticità emerse dall'analisi della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio;4. reiterazione del controllo su laboratori che hanno evidenziato diverse criticità nelle verifiche;5. segnalazione e/o esposti da parte di Utenti metrici o degli acquirenti, ovvero da parte di altri enti camerali. <p>La verifica periodica è poi accompagnata anche da un'attività di Vigilanza, che consiste in controlli non preannunciati sugli strumenti degli Utenti metrici, eseguiti dalla Camera anche congiuntamente ad altre Autorità (Guardia di Finanza, Carabinieri o Polizia Annonaria). Tale attività è svolta di norma con frequenza annuale, presso tutti i laboratori con sede nella circoscrizione territoriale.</p> <p>Inoltre, l'attività di vigilanza si estende all'operato stesso dei Laboratori mediante il controllo degli strumenti da questi verificati e certificati, su un campione pari al 5% del totale degli strumenti verificati da ogni laboratorio.</p>	<p>La Verificazione periodica eseguita dalla CCIAA attribuisce di norma la priorità agli strumenti impiegati nel settore della distribuzione al dettaglio dei carburanti.</p> <p>Tale attività consiste:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'accertamento che gli strumenti di misura in questione posseggano i sigilli regolari e integri e che mantengano l'affidabilità metrologica richiesta dalle norme vigenti;• nella verifica delle attività di riparazione che hanno comportato la rimozione dei sigilli o dei contrassegni di garanzia dagli strumenti. <p>L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario della camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione.</p> <p>Per quanto concerne l'attività di vigilanza presso i Laboratori, il controllo è eseguito presso la loro sede mediante una verifica del Manuale della Qualità e delle procedure. In particolare, il controllo riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• la verifica dello stato d'uso della strumentazione del laboratorio, sia dei campioni primari che di quelli di lavoro;• l'analisi della modalità di gestione e riferibilità metrologica dei campioni di lavoro e delle apparecchiature idonee per l'esecuzione delle operazioni di verifica periodica;• l'accertamento delle procedure e dei criteri (es: errori massimi concessi) seguiti nelle prove metrologiche per il rilascio dell'attestato di eseguita Verificazione periodica;• l'esame dei rapporti di verifica periodica degli strumenti di misura controllati e della loro regolare trasmissione alle CCIAA competenti a riceverli.



VERIFICHE METRICHE		
TIPOLOGIA DI CONTROLLO (NORMA DI RIFERIMENTO)	CRITERI	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
C) CONTROLLI SVOLTI PRESSO LE IMPRESE ORAFE <i>D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150.</i>	Tali controlli riguardano le imprese assegnatarie del marchio di identificazione per metalli preziosi , in ragione della fabbricazione, importazione o commercializzazione degli oggetti in metallo prezioso, ovvero allo stato di materie prime e/o di semilavorati. Le imprese sono assoggettate ai controlli o in base ad un'unica estrazione casuale dalla banca dati del Registro delle Imprese o in base agli esposti presentati da privati o dalle Autorità di controllo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Dogana).	Il controllo presso le imprese orafe consiste: 1. nella verifica della presenza, regolarità e leggibilità dei marchi e del titolo sugli oggetti in metallo prezioso posti in vendita; 2. nel prelievo di un loro campione , per accertare la concordanza tra il titolo nominale impresso sull'oggetto con quello riscontrato in sede di analisi presso laboratori accreditati; 3. per gli assegnatari del marchio di identificazione, nella verifica della dotazione di punzoni assegnati, della loro usura e della loro autenticità.
D) IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEI CRONOTACBIGRAFI ANALOGICI E/O DIGITALI <ul style="list-style-type: none">• <i>Reg. CEE 3821/85 del 20 dicembre 1985 e successive modificazione ed integrazioni;</i>• <i>L. 13 novembre 1978, n. 727;</i>• <i>DM 10 agosto 2007.</i>	I controlli sono svolti con frequenza annuale presso tutti i Centri Tecnici , abilitati all'esecuzione delle operazioni di montaggio, riparazione, calibrazione e revisione delle apparecchiature installate nei veicoli adibiti al trasporto di merci o persone, allo scopo di registrare le informazioni di sicurezza necessarie (la velocità, le distanze percorse, le soste, ecc.). Tali controlli sono effettuati presso la sede operativa dell'impresa e sono mirati alla verifica dell'idoneità sia delle apparecchiature utilizzate che delle procedure di prova.	Il controllo presso il centro tecnico consiste: 1) nella verifica dell'uso delle attrezzature e degli strumenti necessari alle operazioni di intervento tecnico sulle apparecchiature; 2) nell'ispezione dello stato dei locali in cui vengono compiute le operazioni , con particolare riguardo alla separazione tra i locali adibiti all'esecuzione degli interventi tecnici e quelli destinati ai lavori comuni di autofficina; 3) nell'esame delle procedure di prova previste nel manuale della Qualità approvato dall'Ente che ha certificato il Sistema di Qualità del Centro Tecnico; 4) nell'analisi della gestione dei controlli interni degli strumenti e della loro riferibilità metrologica (idoneità all'impiego nell'esecuzione degli interventi tecnici, validità delle certificazioni rilasciate, tracciabilità delle operazioni compiute, ecc.); 5) verifica del corretto uso e conservazione delle carte tachigrafiche , ad esempio mediante lettura del loro contenuto e confronto con le registrazioni.



VERIFICHE METRICHE		
TIPOLOGIA DI CONTROLLO (NORMA DI RIFERIMENTO)	CRITERI	MODALITA' DI SVOLGIMENTO
E) IMPRESE CHE SVOLGONO OPERAZIONI PER RECIPIENTI SIGILLATI E PREIMBALLAGGI <ul style="list-style-type: none">• <i>D.L. 3 luglio 1976 n. 451 convertito con Legge 19 agosto 1976 n. 614 -</i>• <i>L. 25 ottobre 1978 n. 690 -</i>• <i>DPR 26 maggio 1980 n. 391 -</i>• <i>D.Lgs 25 gennaio 2010 n. 12.</i>	<p>I controlli, effettuati su imprese dedite al confezionamento delle merci in recipienti chiusi e sigillati, prendono avvio a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none">• esposti da parte di terzi, se la segnalazione è opportunamente documentata e accolta in seguito alla valutazione dell'ufficio;• un'estrazione casuale tra le imprese che producono e commercializzano merci allo stato di confezionati in massa e/o volume, utilizzando la banca dati del Registro delle Imprese.	<p>Il controllo presso l'impresa produttrice di preimballaggi consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none">• controllo visivo e documentale sulla conformità del lotto di preimballaggi: si verifica che le confezioni siano sigillate in maniera tale che non vi sia la possibilità di alterarne il contenuto senza renderne palese l'effrazione; inoltre, si accerta, che le indicazioni nominali del contenuto siano espresse in modo conforme alle norme, anche per quanto riguarda le unità di misura indicate;• controllo a campione di un lotto di prodotti confezionati, pronto per la vendita, al fine di valutare il criterio di accettazione o rifiuto del lotto stesso;• controllo sull'idoneità dei metodi statistici di controllo utilizzati dal produttore;• controllo sull'idoneità degli strumenti metrici utilizzati per l'esame del contenuto effettivo dei preimballaggi;• controllo sulla documentazione relativa al giudizio di emissibilità del lotto in commercio;• controllo mediante metodi distruttivi o non, finalizzati a verificare se, nella media, il contenuto effettivo delle confezioni appartenenti al lotto prescelto, corrisponde al quantitativo indicato sulla confezione stessa.